



COMUNE DI SEDRINA
PROVINCIA DI BERGAMO

n° 20-2020 Registro Ordinanze
n° 382.../2020 Reg. Albo

Sadrina, 04.08.2020
Prot. n° 3280

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER ACCESSO AI CIMITERI COMUNALI DURANTE CELEBRAZIONI RELIGIOSE.

IL SINDACO

RICHIAMATI i decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in materia di misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché le ordinanze del Ministro della Salute del 20 Marzo 2020 e congiunta dei Ministri della Salute e delle Infrastrutture e Trasporti del 28 Marzo 2020;

RICHIAMATE le ordinanze Sindacali n. 2 del 14.03.2020, la n. 6 del 03.04.2020, la n. 7 del 11.04.2020, la n° 8 del 02-05-2020 e la n° 10-2020 del 20-05-2020, con la quale si disponeva la chiusura e/o la regolamentazione all'accesso dei cimiteri comunali di Sadrina e Botta;

CONSIDERATO il calo della situazione epidemiologica, nella Provincia di Bergamo e nei territori limitrofi al Comune di Sadrina;

PREMESSO che l'art. 50, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

- Che a partire dal 04-08-2020, l'accesso ai cimiteri durante lo svolgimento di celebrazioni religiose o per il saluto dei propri defunti, vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
 1. Che all'interno del cimitero di Sadrina possano accedervi durante le celebrazioni religiose un numero massimo di 160 persone con un distanziamento sociale di almeno un metro tra le persone presenti;
 2. Che all'interno del cimitero di Botta possano accedervi durante le celebrazioni religiose un numero massimo di 90 persone con un distanziamento sociale di almeno un metro tra le persone presenti;
 3. Che durante le celebrazioni e/o in caso di assembramenti è obbligatorio l'uso della mascherina;
 4. Il personale incaricato dall'ufficio Tecnico Comunale, deve provvedere all'igienizzazione delle sedie, eventualmente utilizzate durante le celebrazioni religiose;
 5. Si dispone la chiusura dei servizi igienici.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 gg., ricorso al Prefetto di Bergamo (D.P.R. 24.11.71 n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al T.A.R. di Brescia, nel termine di 60 gg. (Legge 06.12.71, n. 1034).

DISPONE

1. L'immediata pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio e sul sito del comune di Sadrina.
2. La forza pubblica, gli incaricati dal comune ed eventualmente i volontari autorizzati, sono preposti al controllo e rispetto sull'esatta osservanza della presente.
3. La presente revoca le precedenti ordinanze sopra citate.
4. La trasmissione di copia della presente ordinanza alla Prefettura di Bergamo e all'Ufficio Tecnico Comunale.

IL SINDACO

(Micheli Dott. Stefano)

Firmato digitalmente da: STEFANO MICHELI
Data: 04/08/2020 10:19:04

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL TESTO UNICO D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 E DEL D.LGS 7 MARZO 2005 N. 82 E NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL TESTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA.